



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA  
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE  
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

**DGR n. 71 del 31/01/2024**

**OGGETTO:** ART. 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.3.2001 E S.M.I. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026. ANNUALITÀ 2024



Direzione Generale della Regione

*DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

<b>Riunione di Giunta del:</b>	31/01/2024	
<b>Presidente:</b>	MARCO MARSILIO	
<b>Componenti della Giunta:</b>	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA**

**DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE**

**DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

**OGGETTO:** ART. 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.3.2001 E S.M.I. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026. ANNUALITÀ 2024

## **LA GIUNTA REGIONALE**

### **RICHIAMATI:**

– l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;

–il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare gli artt. 4, 6, 6 ter, 30, 33 e 35;

–la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* ed in particolare l'art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

### **RICHIAMATI altresì:**

–il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e s.m.i., ed in particolare l'art. 6, che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), quale strumento di programmazione triennale, aggiornato annualmente, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, che ha assorbito, in una logica di

integrazione e semplificazione, una serie di documenti programmatori propri delle Pubbliche Amministrazioni;

–il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 concernente “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*” adottato in attuazione delle previsioni di cui al comma 5 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;

–il D.M. n.132 del 30 giugno 2022 adottato del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, che definisce il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

**PRECISATO** che, a norma del comma 2 del succitato art. 6 del D.L. n. 80/2021, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l’altro, “*c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 [del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) , assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali*”;

**RICHIAMATE** le “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*” dell’8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., le quali impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che “*... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*” (art. 4 comma 2);

b) che “*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*” (art.4, comma 3);

c) che “*Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a*

*quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;*

*–la L. 56/2019 rubricata Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, ed in particolare l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i., come modificato, da ultimo, dall' art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla L. n. 113 del 6.8.2021, che prevede che “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

### **RICHIAMATI INOLTRE:**

– l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i ed in particolare:

*il comma 557: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

*il comma 557-bis: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;*

*il comma 557-ter: “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;*

*il comma 557-quater: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*

-l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali .... gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale....Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...”*;

-l'art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge [11.8.2014 n. 114](#), come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge [28.3.2019 n. 26](#), ed in particolare il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall'anno 2018, l'utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, consentendo altresì *“il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”*;

-il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l'art. 33, che recita: *“...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

-il D.M. 3.9.2019, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

**SPECIFICATO** che il succitato D.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

**DATO ATTO** che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definito all'art. 2 del D.P.C.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

– Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: **11,5** per cento;

**VISTO** l'art. 5 del medesimo D.P.C.M. 3.9.2019, a norma del quale “*In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*”;

**RICHIAMATE** le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18.12.2019;

**RICHIAMATE ANCORA:**

➤ la DGR n. 719/2020, rubricata *Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020* con la quale si è dato atto della spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta sia dalla Giunta Regionale che dal Consiglio Regionale nell'anno 2009, pari ad € 12.820.365,77;

➤ la D.G.R. n. 840 del 17.12.2021, recante integrazioni ed aggiornamenti al Piano del Fabbisogno annualità 2021, ed in particolare l'All. D della stessa, in cui si è riportato il dato della spesa del personale anno 2018;

**VISTA** la sentenza n. 7/2022 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale del 2.02.2022;

**RICHIAMATE:**

-la nota prot. n. DPB010/477552/23 del 24.11.2023, di richiesta al Servizio Personale dei dati di propria competenza per l'elaborazione del Piano in oggetto e le note di riscontro prot. n. DPB011/517623/23 del 22.12.2023, prot. n. DPB011/521781/23 del 29.12.2023 e prot. n. DPB011/7999/24 del 9.1.2024;

-la nota prot. n. DPB010/466932/23 del 17.11.2023, di richiesta al Servizio Bilancio - Ragioneria dei dati di propria competenza per l'elaborazione del Piano e la nota di riscontro prot. n. DPB014/502410/23 del 13.12.2023;

-la nota prot. n. DPB010/477573/23 del 24.11.2023, di richiesta al Consiglio Regionale dell'Abruzzo dei dati di propria competenza per l'elaborazione del Piano e la nota di riscontro prot. n. 11059/2023 del 4.12.2023, acquisita al prot. n. 491069/23 del 5.12.2023, il cui contenuto è stato ulteriormente confermato dalla nota del Consiglio Regionale acquisita al prot. n. 494785/23 del 7.12.2023;

-la nota prot. n. DPB011/517810/23 del 22.12.2023 del Servizio Personale della Giunta Regionale, inerente al rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557-quater Legge 296/2006 e all'art. 9 comma 278 D.L.78/2010 relativamente alle previsioni di spesa del personale del bilancio 2024-2026 approvato con DGR 890-C del 15/12/2023, in cui si attesta che gli stanziamenti complessivamente previsti rispettano i limiti suddetti e che il bilancio 2024-2026 ha gli stanziamenti necessari derivanti dagli oneri del rinnovo CCNL 2022/2024;

#### **VISTE:**

-le Deliberazioni dell'Ufficio Presidenza del Consiglio Regionale n. 192 del 26.10.2023 e n. 214 del 30.11.2023, relative alla programmazione dei fabbisogni di personale e della dirigenza triennio 2024 – 2026;

-la Deliberazione dell'Ufficio Presidenza del Consiglio Regionale n. 223 del 30.11.2023, avente ad oggetto *Determinazione spazi assunzionali lavoro flessibile ai sensi della L.R 40/2019*;

**ACQUISITE** le comunicazioni di insussistenza di situazioni di sovrannumero o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** delle segnalate esigenze di ulteriore rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa dei vari Dipartimenti della Giunta Regionale, avendo riguardo agli obiettivi di performance da perseguire, anche in ragione delle cessazioni medio tempore intervenute;

**RITENUTO** pertanto di prevedere, a tal fine, entro e nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle cessazioni dell'anno 2023, la copertura di unità a tempo indeterminato come da allegati alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sono state indette procedure di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno per varie categorie (attuali Aree) e profili, e che altre procedure sono in corso di avvio, secondo le previsioni dei precedenti Piani del fabbisogno;

**VISTO** l'art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori*



*previsti da leggi regionali...”;*

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 707 del 25.10.2023, avente ad oggetto “*D.G.R. n. 78 del 17.2.2023 “Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2023 - 2025 - Annualità 2023”. Integrazione Piano del Fabbisogno annualità 2023”*, con cui, tra l’altro, sono stati dettati indirizzi in ordine alle stabilizzazioni relative al personale a tempo determinato in servizio presso la Giunta Regionale, con l’approvazione *di una programmazione progressiva delle stesse, a cui si darà seguito subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti, nonché coerentemente con i relativi spazi assunzionali, a valere e nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti, avvalendosi della facoltà attribuita all’uopo alle Pubbliche Amministrazioni dal Legislatore, al fine di non disperdere le preziose e specifiche professionalità acquisite nel tempo nello svolgimento di attività e servizi specialistici, in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nelle strutture sopra richiamate, come argomentato nelle succitate richieste, demandando alle strutture esterne, previa verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge, le procedure istruttorie preliminari all’immissione in ruolo dei soggetti individuati, con contestuale previsione, nelle more delle suddette stabilizzazioni, della proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, nei rigorosi limiti di cui all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001;*

#### **RITENUTO:**

➤ di confermare e mantenere la programmazione progressiva delle stabilizzazioni di cui alla D.G.R. n. 707 del 25.10.2023, a cui, per l’appunto, si darà seguito subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti, nonché coerentemente con i relativi spazi assunzionali, a valere e nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti, assicurando in ogni caso il doveroso accesso dall’esterno, avvalendosi della facoltà attribuita all’uopo alle Pubbliche Amministrazioni dal Legislatore, al fine di non disperdere le preziose e specifiche professionalità acquisite nel tempo nello svolgimento di attività e servizi specialistici, in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con le strutture regionali interessate;

➤ di mantenere altresì, nelle more delle suddette procedure di stabilizzazione, le previsioni contenute nella succitata D.G.R. n. 707/2023 circa la proroga dei contratti a termine, come da Allegato F) alla presente, a valere sulle risorse disponibili e nei limiti delle stesse, nel rispetto del tetto massimo di durata contrattuale pari a mesi 36 previsto dal vigente art. 60 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, dando atto che la spesa, essendo completamente eterofinanziata, è esclusa dai limiti di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ed è in deroga all’art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296;

#### **VISTI IN PROPOSITO:**

-l’art. 36 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., “*Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile*”;

-il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021 ed in particolare gli artt. 60 e 61, relativi al contratto di lavoro a tempo determinato;

-il D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015 e s.m.i., “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.*

183” ed in particolare gli artt. 19 e segg., relativi alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

**RITENUTO** inoltre di autorizzare il Dipartimento Risorse, previo espletamento delle procedure ex lege previste, alla stipula di contratti a tempo determinato per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica, nonché – ove se ne ravvisi la fattispecie - per i dirigenti, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di legge di cui all’art. 9, comma 28 del D.l. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D)** della presente Deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

**RITENUTO** necessario, infine, prevedere nel presente Piano la spesa occorrente alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità appartenente all’attuale Area Funzionari – ex Cat. D3, già prevista con D.G.R. n. 471 dell’8.9.2017, rimasta inattuata per l’unità interessata;

**RICHIAMATO** il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, anche quanto al sistema di classificazione ed ai profili professionali;

**DATO ATTO** che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

- Allegato A) “Dotazione organica”;
- Allegato B) “Piano assunzionale 2024 – Assunzioni a tempo indeterminato”;
- Allegato C) “Costo della dotazione organica”;
- Allegato D) “Verifica dei limiti di spesa anno 2024”;
- Allegato E) “Risorse finanziarie disponibili e costo piano assunzioni annualità 2024”;
- Allegato F) “Contratti a tempo determinato a valere sui finanziamenti aggiuntivi e fondi dell’Unione Europea”;

**SPECIFICATO** che con nota prot. n. DPB010/9952/24 del 10.1.2024 il contenuto della succitata proposta di Piano assunzionale per l’annualità 2024 è stato trasmesso al Servizio Personale – DPB011 per l’informativa alle OO.SS., e contestualmente al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo per l’iter istruttorio necessario al successivo parere;

**ATTESO:**

-che è stata inserita nel sistema documentale dell’Ente la proposta di deliberazione n. Iter 320/2024, avente ad oggetto “*ART. 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.3.2001 E S.M.I. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026. ANNUALITÀ 2024*”, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. DPB010/17242/24 del 16.1.2024;

-che con successiva nota prot. n. DPB010/23384/24 del 19.1.2024 è stata trasmessa ulteriore documentazione, come richiesta, tra cui il parere di conformità finanziaria del competente Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014;

-che, all'esito delle interlocuzioni intercorse con il Collegio dei Revisori dei conti e con il Servizio Bilancio – Ragioneria, l'All. D) contenente “*Verifica dei limiti di spesa anno 2024*” è stato aggiornato come da note e da verbali in atti;

**PRESO ATTO** che sul Piano di che trattasi, all'esito dell'intervenuta modifica del solo succitato All. D), il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere favorevole, come da verbale n. 3/2024 del 25.1.2024 acquisito al prot. n. 31233/24 di pari data;

**DATO ATTO** che la Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento ed altresì che il Direttore Generale reggente, ai sensi degli art.li 10, 20 e 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza del presente provvedimento rispetto agli obiettivi assegnati al Dipartimento;

*Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente*

**a voti unanimi, espressi nelle forme di legge**

### **D E L I B E R A**

per quanto in premessa, da intendersi integralmente trascritto,

1. Di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d'Abruzzo alla data dell'1.1.2024, come riportata nell'Allegato **A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell'Allegato **B**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come dettagliatamente indicato per area e per profilo, attraverso procedure concorsuali, scorrimento di graduatorie regionali, laddove valide e disponibili, procedure comparative di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, procedure di stabilizzazione;
3. Di confermare la programmazione progressiva delle stabilizzazioni di cui agli All.ti **I**) e **L**) della **D.G.R. n. 707 del 25.10.2023**, a cui si darà seguito subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti, nonché coerentemente con i relativi spazi assunzionali, a valere e nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti, avvalendosi della facoltà attribuita all'uopo alle Pubbliche Amministrazioni dal Legislatore, al fine di non disperdere le preziose e specifiche professionalità acquisite nel tempo nello svolgimento di attività e servizi specialistici, in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nelle strutture regionali;
4. Di mantenere altresì, nelle more, le previsioni contenute nella succitata D.G.R. n. 707/2023 circa la proroga dei contratti a termine, come da Allegato **F**) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili e nei limiti delle stesse, nel rispetto del tetto massimo di durata contrattuale pari a mesi 36 previsto dal vigente art. 60 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, dando atto che la spesa, essendo eterofinanziata, è esclusa dai limiti di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ed in deroga all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296, e trova copertura sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario dell'esercizio di riferimento;

**5.** Di autorizzare il Dipartimento Risorse, previo espletamento delle procedure ex lege previste, alla stipula di contratti a tempo determinato per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica, nonché – ove se ne ravvisi la fattispecie - per i dirigenti, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di legge di cui all’art. 9, comma 28 del D.l. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D)** della presente Deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

**6.**Di prevedere nel presente Piano la spesa occorrente alla trasformazione da tempo parziale e a tempo pieno del contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità appartenente all’attuale Area Funzionari – ex Cat. D3;

**7.**Di approvare dunque i seguenti allegati:

➤ Allegato A) “Dotazione organica;

➤ Allegato B) “Piano assunzionale 2024 – Assunzioni a tempo indeterminato”;

➤ Allegato C) “Costo della dotazione organica”;

➤ Allegato D) “Verifica dei limiti di spesa anno 2024”;

➤ Allegato E) “Risorse finanziarie disponibili e costo piano assunzioni annualità 2024”;

➤ Allegato F) “Contratti a tempo determinato a valere sui finanziamenti aggiuntivi e fondi dell’Unione Europea”

tutti costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

**8.**Di dare atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti dell’aggregato “spesa di personale” del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo;

**9.**Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA  
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE  
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Paola Cinque  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Paola Cinque  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE  
Dania Aniceti  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila  
Antonio Sorgi  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A04 Bilancio; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Strategia naz.le aree int.; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;  
Controllo di gest enti strum. e soc. part.  
Mario Quaglieri  
*(Firmato digitalmente)*

---



### RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

**Nome allegato:** Allegato A Dotazione organica.pdf  
**Impronta** 430C7454B0FA66C0826DFDE4D6D323C13271FE2ABD412DBC3A6AA90CC360FC9C

**Nome allegato:** Alegato B Piano assunzionale 2024.pdf  
**Impronta** 29A4901508D23F65A90C6404B55F7CEEFBED48DF7777EF9E6FE49E65521D0941

**Nome allegato:** Allegato C Costo dotazione organica.pdf  
**Impronta** 497D7D0AF4F554967173CFB613099A8C9976E214CD6C2928FE4DD94A7706388F

**Nome allegato:** Allegato D Verifica limiti spesa 2024.pdf  
**Impronta** 77D4889E521E5479A50B8C15A3A467B8B635628C8FCE7D8951EB067EB3928116

**Nome allegato:** Allegato E Risorse e costo Piano 2024.pdf  
**Impronta** 5E8906E61BDDAF637E4AA5218019CF1880D357C67A24359D4A588D5C9BDC5B4E

**Nome allegato:** Allegato F Contratti a tempo determinato.pdf  
**Impronta** 5BA7B3608996679F20A61D75EB37BDD6FF6FB6CB177BB1A232347295B73657D7



## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA  
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE  
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

*(Firmato digitalmente da)*  
**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 31/01/2024 16:10:41  
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*  
**DANIELA VALENZA  
SEGRETARIO**

Data: 31/01/2024 17:03:46  
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681